



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 2329 del 27.05.2026

Corte Sportiva di Appello n.41

Seduta del giorno 27.05.2026

Presidente: avv. Domenico Pennelli;

Componenti: avv. Daniele Grano, avv. Angelo Annicchiarico, avv. Antonio Polliosio.

Visto il reclamo presentato dalla società Pol. Virtus Monte di Procida codice FIP 034364 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale n. 1578, di cui al C.U. n° 2298 del 25/05/2026, relativo alla gara n° 9370 del campionato di categoria Divisione regionale 1 con il quale è stata comminato al proprio tesserato:

- FABIO DI NAPOLI squalifica per 1 gara per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri [art. 33,1/1b RG rec.].

Sentito telefonicamente il primo arbitro, Sig. Stinga Giuseppe, il quale si riportava al contenuto del rapporto precisando le parole pronunciate dal Sig. Di Napoli, in conseguenza delle quali veniva fischiato un fallo tecnico (in dialetto napoletano: "*quando abbuschi non ti lamentare*"). Specificava di trovarsi a una distanza di circa 5 metri dal giocatore, appena sedutosi in panchina in conseguenza del suo quinto fallo. Precisava altresì che al momento in cui il Sig. Di Napoli pronunciava la frase di cui sopra, il gioco era fermo per l'amministrazione di un tiro libero e non c'era un frastuono tale da impedire la perfetta percezione di quanto pronunciato dall'atleta.

Sentito telefonicamente il Sig. Romeo Biagio, vice allenatore della reclamante, il quale specificava che l'atleta lamentava in maniera frustrata, dato il momento particolarmente concitato della gara, l'essere stato sanzionato con un quinto fallo, a suo dire, inesistente. Negava di aver ascoltato toni particolarmente offensivi.

Sentito telefonicamente il secondo arbitro, Sig. Sannino Michele, il quale riferiva di aver visto l'atleta rivolgersi al proprio collega subito dopo il fischio del quinto fallo, nel momento in cui questi raggiungeva la panchina, ma di non poter riferire quanto espresso con esattezza, trovandosi dall'altro lato del campo. Successivamente, gli veniva riferita dal primo arbitro la frase pronunciata dall'atleta, motivo del fischio del fallo tecnico.

TANTO PREMESSO

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, accertata la ricostruzione dei fatti, letto il rapporto arbitrale, ascoltati il vice allenatore della reclamante e i due arbitri, ritiene compiutamente provata la dinamica dei fatti così come descritta nel rapporto arbitrale.

Verificato che nel caso di specie è stata contestata ma non applicata la recidiva, visti i precedenti, anche infraquennali, in capo all'atleta.

Ritenuto che il comportamento contestato al tesserato è certamente quantomeno offensivo, se non minaccioso o intimidatorio.

Ritenuto che, per quanto sopra, non sono applicabili le attenuanti di cui all'art. 21,4 up R.G.

PQM

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale conferma il provvedimento impugnato.

Dispone incamerarsi il 100% della tassa reclamo.

Napoli, 27 maggio 2026

Il Presidente

Avv. Domenico Pennelli